CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente Convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2023

E

ADMO LIGURIA ODV (di seguito anche "ADMO"), iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con numero di Repertorio 90964, con sede legale in Genova, Via Maddaloni, 1/2, pec: admoliguria@pec.it C.F: 95026510107, rappresentata dal Presidente Giorgio Zara nato a Genova il 27.06. 1940.

PREMESSO CHE

a) ADMO LIGURIA ODV è un'associazione di volontariato che persegue l'obiettivo di promuovere e diffondere presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche con progetti mirati e qualificati di informazione, sensibilizzazione e formazione culturale, così da favorire l'aumento dei relativi trapianti;

b) l'Università degli Studi di Genova riconosce l'importanza di sostenere l'attività di sensibilizzazione e informazione in relazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche al

fine di sviluppare e promuovere su tali tematiche la formazione di una più ampia coscienza civile;

c) le Parti intendono dar vita a un rapporto organico di collaborazione volto a promuovere sul territorio la cultura della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha lo scopo di promuovere nei confronti degli studenti universitari una corretta informazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti alla donazione di midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche quale atto concreto, immediato ed efficace di solidarietà, finalizzato a salvare la vita o migliorarne la qualità.

Art. 3 – Ambito di collaborazione

1. Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti:

A) attività di informazione e sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche rivolte agli studenti universitari. Tali attività concerneranno patologie ematologiche che necessitano del trapianto di midollo osseo, la prevenzione e la cura delle malattie ad esse riferite e la tutela dei donatori;

B) iniziative volte a favorire l'iscrizione di giovani donatori al Registro Regionale Donatori Midollo Osseo attraverso le metodologie riconosciute dal Registro Regionale stesso e dal SSR;

C) attività di ricerca e studio finalizzate a progettare percorsi mediante i quali sperimentare e valorizzare competenze traversali alle singole discipline relative alla educazione alla salute, ed alla responsabilità sociale della cittadinanza;

D) **i**nvio di mail/newsletter agli studenti universitari per promuovere eventi organizzati da ADMO LIGURIA ODV con lo scopo di sensibilizzare i medesimi all'oggetto della Convenzione. Condivisione e diffusione di eventi e post relativi all'oggetto della Convenzione sui canali social dell'Università.

Art. 4 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università è il Prof. Roberto Lemoli del Dipartimento di medicina interna e specialità mediche - DIMI

Per ADMO è la Dott.ssa Elena Merello.

Art. 5 – Obblighi delle Parti

1. In relazione agli ambiti di collaborazione di cui sopra, le Parti si impegnano a pianificare iniziative (convegni, seminari, corsi di formazione ecc.) di promozione, formazione ed informazione sulle tematiche sopra indicate. Le iniziative verranno realizzate nell'ambito di modalità integrate di educazione alla salute secondo le linee guida

emanate dagli organi competenti.

2. Impegni di ADMO LIGURIA ODV

Per la realizzazione delle citate iniziative ADMO LIGURIA ODV si impegna a:

A) Mettere a disposizione propri strumenti, strutture e personale qualificato ed a coprire tutte le spese necessarie inerenti all'attività in oggetto.

3. Impegni dell'Università

L'Università a sua volta metterà a disposizione:

A) Propri locali per lo svolgimento delle sopra citate iniziative in conformità con i regolamenti d'Ateneo;

B) Punti informativi all'interno dell'Ateneo, bacheche o monitor, in occasione di eventi organizzati per gli studenti, come ad esempio gli incontri di accoglienza per le matricole e le giornate di orientamento.

Art. 6 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e ADMO LIGURIA ODV, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o tra ADMO e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 7 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 6 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 9 – Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 10 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di ADMO LIGURIA ODV coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 6 la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro-

prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 11 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 12 – Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 13 – Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e

i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di ADMO LIGURIA ODV sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. ADMO LIGURIA ODV garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori e volontari eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento

di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 15 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 17 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 10 pagine e sarà registrato in ca-

so d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Firmato digitalmente da:
FEDERICO DELFINO
Università degli Studi di Genova
Firmato il: 07-12-2023 15:21:35
Seriale certificato: 4026429
Valido dal 27-10-2023 al 27-10-2026

Prof. Federico Delfino

ADMO LIGURIA ODV

Il Presidente

Giorgio Zara

Firmato digitalmente da:
GIORGIO ZARA
Data: 13/02/2024 14:13:58